



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **6** del **30-04-24**

Codice Ente: 10065

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima.

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di aprile alle ore 11:00, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MIGLIORATI ANGELO	P	SORLINI ANDREA	P
FERRARI SERAFINO	P	FERRARI NICOLA	P
FERRARI FABIO (1988)	P	MEDICI RICCARDO	P
MIGLIORATI FABIO	P	BATTAGLIA SABRINA	P
FERRARI GUERINO PASIO	P	SOZZI EVELIN	P
PASINETTI FRANCESCO	P		

presenti n. 11 assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno TOMASONI MARIA LUISA e il SEGRETARIO COMUNALE Signor BERNARDI MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco richiama quanto evidenziato nel punto precedente e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 651 della L. 147/2013 prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 fissa il metodo normalizzato per definire la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'art. 8 stabilisce che i Comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, **ARERA n. 443 del 31/10/2019** ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, **ARERA, n. 363/2021** avente oggetto “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” con la quale si è definito il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il periodo regolatorio 2022/2025;
- la deliberazione **ARERA n. 389** del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

- la determinazione ARERA n. **1/2023** ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la **procedura di approvazione del Piano Finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

VERIFICATO che nel territorio in cui opera il Comune di Castione della Presolana **non è presente l'Ente di Governo dell'ambito**, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dal Comune;

RICHIAMATA la propria **deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2024**, avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SECONDO PERIODO REGOLATORIO - BIENNIO 2024/2025. REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA", che espone la **suddivisione tra costi fissi e costi variabili**, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per il biennio 2024/2026;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2026 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO della procedura di **validazione del piano finanziario**, con esito positivo posta in essere da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato dal Comune, in quanto Ente territorialmente competente, Dott. Zendra Danilo – Commercialista con sede in Costa Volpino (Bg) come dal report di validazione del PEF 2024/2025 Prot. n. 4580/2024, redatto ai sensi dell'art. 7.4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 08/2023;

VISTO in particolare l'art. 1 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27

aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, possono destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo,
- ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228 del 30/12/2021 convertito con Legge n. 15 del 25/02/2022 "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro **il termine del 30 aprile** di ciascun anno.",
- con deliberazione n. 37 del 22/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ESAMINATE inoltre le **“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”**, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

CONSIDERATO in ogni caso che l’importo del **fabbisogno standard** per la gestione dei rifiuti per l’anno 2024 del Comune di Castione della Presolana, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad **cent€/kg 31,71** (=euro/ton 317,13) e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all’importo sopra indicato **cent€/kg 27,36** (=euro/ton 273,60) ;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”*;

RILEVATO che dal Piano Economico finanziario si evince un **costo complessivo di gestione** del servizio pari ad **euro 1.017.794,16** che, **al netto delle detrazioni** di cui al comma 1.4 della determina Arera n. 2/DRIF/2020 ammonta a **euro 1.016.577,16** e che il Comune dovrà coprire con la tariffa, calcolata per l’anno 2024, secondo il metodo normalizzato sopraindicato;

DATO ATTO che alla tariffa così determinata deve essere aggiunto il **Tributo Provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 5% da corrispondere a favore dell'Amministrazione Provinciale;

RILEVATO che:

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa,
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il **costo presunto, per l'anno 2024**, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi euro **1.017.794,16** e comprende:
 - 1) i **costi fissi** per euro 434.062,00 pari al 42,6473% dell'intero costo,
 - 2) i **costi variabili** per euro 583.732,16 pari al 57,3527% dell'intero costo, come risulta dalla deliberazione del C.C. n. 5 in data odierna relativa all'approvazione del PEF 2024/2025;
- le **detrazioni di cui al comma 1.4** della determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (contributo Miur, recupero evasione, ecc...) ammontano, per l'anno in corso, a euro 1.217,16;
- con le tariffe l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le macrocategorie di utenza (domestica/non domestica), l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa **secondo criteri razionali**;

RITENUTO, corretto ridefinire la ripartizione dei costi complessivi (fissi + variabili) tra utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) in misura **dell'81,91%** (=euro 832.655,40) **dei costi sulle utenze domestiche e del 18,09%** (= euro 183.921,76) **sulle utenze non domestiche**, come descritto dettagliatamente **nell'allegato A**), in considerazione delle disposizioni del C.C. espresse con deliberazione n. 12 del 29/06/2021 in merito al **"progressivo allineamento delle percentuali di riparto di cui al punto precedente verso la piena applicazione dei parametri previsti dalle disposizioni normative, senza l'utilizzo di specifici correttivi, da realizzarsi nel medio periodo"** ribadendo le seguenti motivazioni:

- a) non discostarsi in modo marcato dalle percentuali di ripartizione dei costi, tra le due tipologie di utenze, utilizzate in passato e derivanti da altri criteri razionali,
- b) la specifica natura turistica del Comune che determina l'andamento stagionale delle presenze sul territorio con effetti sull'incidenza dei costi del servizio tra le due categorie di utenza;

RITENUTO pertanto di **utilizzare per la determinazione delle tariffe** al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i **coefficienti Ka e Kb** e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd riportati **nell'allegato B) e C)**, invariati rispetto al passato, precisando che, in continuità alle precedenti annualità,:

- con lo scopo di privilegiare i nuclei famigliari più numerosi, ai sensi del punto 4.1, dell'allegato 1, del DPR n. 158/1999 si applicano percentuali decrescenti al coefficiente kb (coefficiente proporzionale di produttività che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare i cui valori devono

essere individuati all'interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo) per quantificare la parte variabile delle utenze domestiche,

- per le utenze non domestiche si conferma la scelta, già effettuata negli anni precedenti, di definire i coefficienti relativi alla parte fissa (Kc) in aumento rispetto ai valori minimi fissati dalla normativa mantenendosi all'interno del range stabilito dalla legge e adottare i coefficienti minimi relativi alla parte variabile (Kd), per le medesime motivazioni descritte in precedenza;

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 di approvare le **tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche**, come dettagliatamente indicate nell'**allegato "B"** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICORDATO che la misura tariffaria per la **TARI giornaliera** è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento così come disposto dall'Art. 28 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI (comma 663, art. 1, L. 147/2013);

PRESO ATTO che la **delibera Arera n. 386/2023/R/rif** ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti **componenti perequative** unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad euro 0,10 per utenza per anno;
- b) **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad euro 1,50 per utenza per anno;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che, in base a quanto disposto dall'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'**Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, **verifica la coerenza** regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, **conseguentemente approva**; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

RILEVATO che nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti previsti dai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) art. 30, stabilisce che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in due rate, le cui scadenze verranno stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le **rate relative all'anno 2024**:

- prima rata 31/07/2024
- seconda rata 16/12/2024
- rata unica 30/09/2024;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante **“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”**;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, secondo quanto descritto in precedenza valide per il medesimo anno;

VISTO:

- il Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 22/12/2023,
- Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in 22/12/2023;

RITENUTO, stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali nella definizione del ruolo Tari 2024 e nella trasmissione dei modelli di pagamento ai contribuenti nel rispetto dei termini stabiliti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area affari generali e dal Responsabile dell'Area programmazione finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del

TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42;
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021 ed i relativi allegati;
- deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ed i relativi allegati;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 8/2023;
- l'art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Indetta quindi la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 11
- Votanti n. 11
- Favorevoli n. 7
- Contrari n. 4 (Fabio Migliorati – Fabio Ferrari - Nicola Ferrari – Evelin Sozzi)
- Astenuti nessuno

DELIBERA

1° - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2° - Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 DEL 30/04/2024, avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SECONDO PERIODO REGOLATORIO - BIENNIO 2024/2025. REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA",

3° - Di stabilire che la ripartizione dell'insieme dei costi definiti nel Piano Finanziario tra le macrocategorie di utenza (domestica/non domestica) ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, avvenga secondo la metodologia di cui all'**allegato A)** del presente atto secondo criteri razionali, meglio specificati in premessa, dando atto che si adotterà un progressivo allineamento delle percentuali di riparto verso la piena applicazione dei parametri previsti dalle disposizioni normative, senza l'utilizzo di specifici correttivi, da realizzarsi nel medio periodo secondo un percorso delineato con deliberazione C.C. n. 12/2021.

4° - Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 determinate sulla base dei coefficienti per Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) di cui alle **allegate tabelle B) e C)**, parti integrante e sostanziale del presente atto.

5° - Di precisare che le tariffe di cui al punto precedente:

- assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario,
- hanno decorrenza dal 01/01/2024.

6° - Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;
- le componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente ad euro 0,10 ad utenza per anno e ad euro 1,50 ad utenza per anno **stabilite con delibera Arera n. 386/2023/R/rif**.

7° - Di stabilire che ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2024:

- è previsto in **due rate** scadenti il 31 Luglio 2024 ed il 16 Dicembre 2024, con possibilità di pagamento con soluzione unica entro il 30 Settembre 2024,
- sarà eseguito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (**modello F24**),
- sarà effettuato un'unica bollettazione applicando le tariffe di cui al presente atto, per ragioni di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, poiché il disposto dell'art. 13, comma 15-bis, del DL 201/2011, come integrato dal D.L. 34/2019, comporta la duplicazione degli oneri di stampa, imbustamento, spedizione e recapito delle bollette, ed è penalizzante per i contribuenti.

8° - Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

9° - Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

10° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 7, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari n. 4 (Fabio Migliorati – Fabio Ferrari - Nicola Ferrari – Evelin Sozzi), astenuti nessuno.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P..R n. 1199/71.

MTD\CM

Deliberazione di Consiglio Comunale N.6 del 30-04-2024

**IL PRESIDENTE
MIGLIORATI ANGELO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BERNARDI MARINO**

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82